

STATUTO

**CO.EDIL.SERV. SOCIETA'
COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ZAGAROLO RM VIA ANGELO
POLIZIANO 16

Numero REA: RM - 1558904

Codice fiscale: 14965271001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.13.662/8959 di Repertorio/Raccolta

STATUTO

della società "CO.EDIL.SERV. SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI

È costituita la società cooperativa denominata "**CO.EDIL.SERV. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO**", che nel seguito sarà semplicemente chiamata Cooperativa.

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Zagarolo.

Compete all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso Comune, istituire, in Italia e all'estero, succursali, agenzie, rappresentanze, o unità locali comunque denominate, nonchè modificarle e sopprimerle.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altro Comune nonchè l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto è l'attività di impresa corrispondente all'oggetto sociale ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonchè del d.lgs. 10 settembre 2003 n.276;

b) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).

Art. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

Art. 3. Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La società cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una renumerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte di soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-

pra i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Mutualità prevalente

La società cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Più precisamente la cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.

Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, nè il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera, impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica Italiana.

Art. 5 - Requisiti dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o, che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori, le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577.

Art. 6 - Oggetto sociale

6.1 La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione dei seguenti lavori ed in particolare di:

- lavori generali di edilizia pubblica e privata;
- lavori di manutenzione stradale;
- movimento terra;
- gestione dei sistemi di fognatura;
- manutenzione, pulizia e drenaggio di fognature e di tubi di scarico incluso lo spurgo;
- raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;

- pulizia e manutenzione dei cimiteri;
- cura e manutenzione del paesaggio (incluso parchi, giardini e aiuole);
- installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, termici, gas e condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti antincendio, fotovoltaici, solari termici e geotermici (inclusa manutenzione e riparazione);
- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- posa in opera di pavimenti;
- servizi di tinteggiatura interna ed esterna di edifici;
- realizzazione di coperture;
- montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il noleggio);
- carico, scarico e stivaggio di merci (incluso il facchinaggio);
- servizi di pulizia e disinfestazione degli edifici;
- servizi di pulizia domestica.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- 1) chiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea, nonché da organismi ecclesiastici e organizzazioni interessate alle tematiche sociali per meglio raggiungere gli scopi sociali;
- 2) prendere in locazione o in comodato fabbricati ed immobili in genere;
- 3) costruire, ricostruire ed acquistare immobili di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- 4) usufruire dei benefici e delle misure disposte, anche dagli enti locali, a favore delle cooperative sociali.

Inoltre, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti allo scopo sociale della stessa.

I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali. La cooperativa può svolgere, nei limiti di legge, ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere in via non prevalente, e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e creditizia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organiz-

zazioni, nei limiti di legge. A solo titolo esemplificativo la cooperativa potrà:

1) costituire, acquisire, quote ed azioni, assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali che svolgano attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo a titolo di stabile investimento;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi ed assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà insomma effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente, la raccolta di fondi presso i soli soci con obbligo di rimborso, conformemente a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. N.385/93 ("Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale raccolta saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio.

TITOLO III

Articolo 7 - Soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile.

7.2 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

7.3 L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e, all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività di impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado anche in relazione alla propria capacità economica ed, alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire al-

la stessa o mediante consegna diretta o, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allagata una copia fotostatica del documento di identità;
- importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile) e, di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte di nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con scadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di causa di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissioni possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo di comando della cooperativa.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti le domande di ammissione, dovrà entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In ogni caso la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli amministratori.

ri.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione all'aspirante socio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 15 (quindici) giorni; cura quindi solo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti la relativa annotazione nel libro soci.

L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi, possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

7.4 Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale denominata "dei soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale tenendo anche conto dello scopo mutualistico e dell'esigenza di gestione della cooperativa e, dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

7.5 L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae.

7.6 I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci cooperatori, ancorchè tra gli stessi e la cooperativa non intercorra annualmente un rapporto di lavoro, concorrono

alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 n.142.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunti dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

Nonostante la partecipazione al rischio di impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro e, salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge n.142 del 2001.

7.7 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 2345 del codice civile.

7.8 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003 n.276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n.142 del 2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n.276.

7.9 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e completa capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata

dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento delle attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro nei soci cooperatori e, quindi a stipulare con i medesimi all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e, quindi a parità di qualifiche professionali sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 36 della legge n.300 del 1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n.142 del 2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

7.10 Ristorni.

I ristorni possono essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici ed, in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci cooperatori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative) e, sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a) della legge 3 aprile 2001 n.142.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare su proposta degli amministratori, la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e, dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori. A tal fine gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.

Nelle ripartizioni dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile .

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa dalla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno e, diviene creditore della società solo a seguito della approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro.
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'articolo 2525 del codice civile.

7.11 I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego, e non possono rifiutare ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa dei contratti di lavori che formano oggetto del rapporto mutualistico.

7.12 Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

1) - nei casi previsti dalla legge;

2) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società, la fusione eterogenea (in caso di cooperativa a mutualità prevalente la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente);

b) allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale e dell'attività mutualistica;

d) in caso di trasferimento della residenza del socio in una provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;

e) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

3) - in caso di liquidazione giudiziale del socio cooperatore, spetta al curatore il diritto di recesso.

In assenza dei presupposti del recesso gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione d'accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata e, produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione del socio recedente.

A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra patrimonio ed indebitamento, ex articolo 2545 quinquies del codice civile, al fine di consentire la liquidazione della partecipazione in denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare,

in liquidazione della quota, strumenti finanziari, emessi ai sensi del presente statuto, invece che denaro.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dalla sua efficacia.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

7.13 Esclusione del socio cooperatore.

Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso dalla società:

- a) il socio cooperatore che richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;
- b) il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo a quest'ultima eventualità l'esclusione determina automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.142 del 2001, senza necessità dell'apposito atto di licenziamento; in tal caso però l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità descritte per il caso di licenziamento (in particolare con l'osservanza di quanto prescritto all'articolo 7 della legge n.300 del 1970 e dall'articolo 3 della legge n.604 del 1966), in modo da garantire al socio lavoratore le medesime garanzie previste dalla legge per il licenziamento medesimo.

7.14 Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

7.15 Contributi in denaro dei soci cooperatori.

Salvi i contributi volontariamente versati dai soci, l'assemblea ordinaria può, a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili.

In tale occasione, l'assemblea può deliberare:

- la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori anche a titolo di ristorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3

aprile 2001 n.142;

- l'obbligo di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, anche mediante parziale decurtazione del trattamento economico minimo, quale spettante in base ai contratti ed accordi collettivi applicabili.

7.16 Rappresentanza in assemblea.

Possono essere delegati per la partecipazione all'assemblea anche i soci lavoratori della cooperativa, ancorchè dipendenti della società.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore. Ad ogni socio cooperatore non può essere conferita più di una delega .

La delega può essere conferita solo per singole assemblee.

La rappresentanza non può essere conferita ai soci amministratori.

Art. 8 - DECISIONE DEI SOCI

8.1 L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo telex o fax (purchè confermata) da inviarsi almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ad annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'intero Organo Amministrativo nonché l'intero Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

8.2 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da un socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Ogni delegato non può rappresentare non più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti non richieda l'appello nominale. In ogni caso, il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci contrari o astenuti.

8.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente o infine, in sua mancanza o impedimento, dall'amministratore più anziano d'età oppure da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

L'assemblea a maggioranza degli intervenuti nomina un segretario scelto tra i soci.

Ove previsto per legge il verbale deve essere redatto per atto pubblico da notaio. In ogni caso le deliberazioni devono risultare da verbale che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

8.4 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

Nelle ipotesi in cui l'oggetto dell'assemblea siano la modificazione dell'atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

TITOLO IV

ARTICOLO 9 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a 11 (undici) membri, secondo il numero deciso dai soci in sede di nomina dei componenti l'organo amministrativo stesso.

Per organo amministrativo si intende il Consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori nominati deve comunque essere formata da soci.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, salvo dimissioni o revoca.

L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un segretario.

9.3 Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un (1) giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco qualora nominati.

Nell'avviso vengono fissati la data l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono valide anche senza formale convocazione quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

9.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9.5 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

9.6 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

9.7 - La cessazione di tutti o della maggioranza degli amministratori per dimissioni o revoca ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito.

9.8 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati se nominati spetta la rappresentanza della cooperativa.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro-

curatori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti, nonché direttori tecnici o amministrativi od anche contabili scelti tra non soci, determinandone le attribuzioni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un'indennità annuale.

Agli amministratori potrà, inoltre, spettare l'indennità di fine mandato ed all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

TITOLO V

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

10.1 Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono regolati dagli articoli dal 2403 bis a 2406 c.c..

In alternativa, l'organo di controllo, con decisione dei soci, può essere costituito da un solo membro effettivo.

L'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

10.2 - Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società cooperativa nomini per il controllo contabile un Revisore dei conti, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato e se nominato decade dall'incarico colui che versa nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c. .

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con deliberazione dell'assemblea dei soci solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI

ART.11 - PATRIMONIO SOCIALE

11.1 - Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) dai fondi speciali costituiti a scopo di previdenza mutualità istruzione anche professionale di miglioramento anche culturale propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 12 - RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

12.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO DI ESERCIZIO

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio composto di un consuntivo dell'esercizio, con dettagliato controllo delle spese e degli utili nonché di un inventario, eseguito il tutto secondo i criteri stabiliti dalla legge e con oculata prudenza e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Il bilancio deve essere depositato unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, se nominato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria nella sede sociale a disposizione dei

soci.

13.3 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cooperativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Cooperative Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VIII

ART.14 NORME TRANSITORIE E FINALI

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

E' previsto l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale dedotto solo il capitale sociale eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Franco Lodi, Dr. Giuseppe Trapani Notaio I.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MUI.